

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI

Il Consiglio Comunale

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n° 471, 472, 473, emanati dal Governo in attuazione della delega di cui alla legge 662/1996, che contengono i principi e disposizioni generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché per la repressione delle violazioni di norme tributarie;

Visto in particolare il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472, di modifica del sistema sanzionatorio già esistente che, eliminando la distinzione tra pena pecuniaria e soprattassa introduce nell'ordinamento tributario la sanzione amministrativa unica da determinare entro un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

Visto l'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n° 471, che disciplina le infrazioni relative alla mancata esecuzione, totale o parziale, di versamenti diretti in acconto o a saldo prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto;

Considerato che il Comune, nell'irrogazione delle sanzioni dovrà tener conto dei criteri di colpevolezza e dei parametri di graduazione delle sanzioni in relazione alla loro gravità e alle condizioni del trasgressore;

Considerato, altresì, che la determinazione di tali criteri va ad integrare ed a specificare la disciplina normativa e costituisce il parametro oggettivo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni da parte del funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale compete ogni attività organizzativa e gestionale in materia;

Rilevato che i tributi locali interessati alla riforma, richiamati nel capo IV del citato D.Lgs. 473/97, riguardano l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (D.Lgs. 507/93), la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (D.Lgs. 507/93), la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (D.Lgs. 507/93), l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (D.Lgs. 66/89 convertito con modificazioni nella L. 144/89), l'imposta comunale sugli immobili (D.Lgs. 504/92),:

Tenuto conto che il legislatore, dopo aver individuato le tipologie di violazioni, per ciascuna di esse, ha assegnato:

- * Una sanzione che va da una a due volte il tributo dovuto, per i casi di omissione della denuncia variabile a seconda del tributo con un importo minimo fisso (ad eccezione della tassa smaltimento rifiuti);
- * Una sanzione che va dalla metà all'intero del tributo, per i casi di infedele denuncia;
- * Una sanzione che va da un minimo variabile di cinquanta o centomila lire ad un massimo di lire cinquecentomila, per le infrazioni di carattere meramente formale non rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- * Una sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato nell'ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto;
- * Una sanzione che va da lire duecentomila a lire un milione nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata.

Preso atto che la nuova normativa ha contemplato, per tutti i tributi interessati, un meccanismo generale di abbattimento delle sanzioni in relazione:

- * Alla definizione delle controversie mediante pagamento del tributo entro il termine previsto per l'impugnativa;
- * Alla possibilità di definizione agevolata dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa sanzionatoria;
- * Alla possibilità da parte del trasgressore, di rimuovere la violazione mediante ravvedimento:
Ritenuto necessario adottare norme regolamentari dirette a stabilire, tra l'altro, i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge, come di seguito indicato:
 - a) **omessa presentazione e mancato pagamento**
 - applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia unita al mancato pagamento dell'imposta;
 - b) **omessa presentazione**
 - applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - c) **denuncia infedele**
 - applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - d) **violazione formale**
 - applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazione di carattere meramente formale non rilevante ai fini della determinazione del tributo;
 - e) **mancata collaborazione**
 - applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro

mancata, incompleta,
infedele compilazione, mancata indicazione di dati che consentono
l'individuazione del soggetto
o dell'oggetto del tributo e tra questi di particolare gravità la mancata
indicazione del codice
fiscale e degli elementi identificativi l'oggetto.

Le fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a), b), e c) pur
rappresentando
violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo
diverso quanto
all'entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno
che è insito
nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di
una dichiarazione
infedele;

La diversificazione quanto all'entità della sanzione per le due fattispecie sub
d) e sub e),
trova giustificazione nella circostanza che la "misura" punitiva nel secondo
caso vuole
costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai
cittadini,
nonché nell'aggravio dell'attività di ricerca e identificazione del soggetto
passivo da
parte degli uffici;

ritenuto inoltre, con riferimento all'art. 12 del D.Lgs. n° 472/97, di stabilire
nei casi di
concorso di violazioni e di violazioni continuate, l'applicazione di un'unica
sanzione
congruente elevata nell'ammontare, così come segue:
* se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima
disposizione sono più di
due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
aumentata del
doppio, mentre, se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in
numero di due, la
sanzione è aumentata del 50%;
* se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica,
quale sanzione
base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un terzo;
* se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base viene
aumentata del
doppio se i periodi d'imposta sono più di due.

Nei casi sopra indicati la sanzione non può essere, comunque, superiore a quella
risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Ritenuto inoltre con riferimento alla recidività prevista all'art. 7 comma 3 del
D.Lgs. n° 472/97, di stabilire, qualora ricorrano eccezionali circostanze che
rendono manifesta
la sproporzione fra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la
sanzione medesima,
che detta proporzione ricorre allorchè l'ammontare della sanzione è superiore al
triplo del
tributo dovuto.
In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura ovvero al triplo del
tributo;

Rilevato altresì che il D.Lgs. n° 473/97 modifica il 1° comma dell'art. 24

(sanzioni amministrative) del D.Lgs. n° 507/93, statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari, riguardanti l'effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della legge L. 689/81, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie;

Rilevato che l'anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni;

Ritenuto di individuare nelle diverse caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari (pubblicità ordinaria, pubblicità luminosa, pubblicità sonora, etc.) e nel diverso impatto che gli stessi presentano per intensità ed ampiezza del messaggio trasmesso, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n° 142 del' 8 giugno 1990:
Con voti_____.

DELIBERA

Di approvare il seguente Regolamento concernente l'applicazione delle sanzioni Amministrative pecuniarie per i tributi comunali, costituito da n° articoli:

Art. 1)

La determinazione delle sanzioni tributarie concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, la Tassa per l'occupazione di Spazi ed aree pubbliche, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, tengono conto della gravità del danno causato al comune e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti, in relazione:

a) omessa presentazione e mancato pagamento

- applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia unita al mancato pagamento dell'imposta;

b) omessa presentazione

- applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

c) denuncia infedele

- applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

d) violazione formale

- applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazione di carattere meramente formale non rilevante ai fini della determinazione del tributo;

e) mancata collaborazione

- applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta infedele compilazione, mancata indicazione di dati che consentono l'individuazione del soggetto o dell'oggetto del tributo e tra questi di particolare gravità la mancata indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi l'oggetto.

Art. 2)

L'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, vengono determinate nel modo che segue:

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Violazioni

omessa presentazione e mancato pagamento

1) Omessa presentazione della dichiarazione unita al mancato pagamento di imposta;

omessa presentazione

2) Omessa presentazione della dichiarazione;

denuncia infedele

3) Dichiarazione infedele;

4) Errori od omissioni di carattere formale presenti nella dichiarazione e non rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta o diritto;

Sanzioni

1) 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 100.000;

2) 100% dell'imposta o del diritto dovuto;

3) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto;

4) € 100.000.

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Violazioni

omessa presentazione e mancato pagamento

1) Omessa presentazione della dichiarazione unita al mancato pagamento di imposta;

omessa presentazione

2) Omessa presentazione della dichiarazione;

denuncia infedele

3) Dichiarazione infedele;

4) Errori od omissioni di carattere formale presenti nella dichiarazione e non rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta o diritto;

Sanzioni

1) 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 100.000;

2) 100% dell'imposta o del diritto dovuto;

3) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto;

4) € 100.000.

**TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI****Violazioni****Omessa presentazione e mancato pagamento**

1) Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione;

Omessa presentazione

2) Denuncia originaria o di variazione infedele;

3) Errori od omissioni di carattere formale presenti nella dichiarazione e non rilevanti ai fini della determinazione della tassa;

Mancata collaborazione

4) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, o dall'elenco di cui all'Art. 63 comma 4, del D.Lgs. n° 507/93, ovvero alla mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione, incompleta o infedele.

Sanzioni

1) 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta;

2) 75% della maggiore tassa dovuta;

3) € 50.000

4) € 100.000

**IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI**

Violazioni

Omessa presentazione e mancato pagamento

1) Omessa presentazione della denuncia unita al mancato pagamento;

Omessa presentazione

2) Omessa presentazione della denuncia;

Denuncia infedele

3) Denuncia infedele;

4) Errori od omissioni di carattere formale presenti nelle denuncia e non rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Mancata collaborazione

5) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sanzioni

1) 200% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;

2) 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;

3) 75% della maggiore imposta dovuta;

4) £ 50.000;

5) £ 100.000.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Violazioni

Omessa presentazione e mancato pagamento

1) Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia unita al mancato pagamento;

Omessa presentazione

2) Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

Denuncia infedele

3) Dichiarazione o denuncia infedele;

4) Errori od omissioni di carattere formale presenti nelle denuncia e non rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Mancata collaborazione

5) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sanzioni

- 1) 200% dell'imposta dovuta con un minimo di £ 100.000;
- 2) 100% dell'imposta dovuta con un minimo di £ 100.000;
- 3) 75% della maggiore imposta dovuta;
- 4) £ 100.000;
- 5) £ 200.000.

ARTICOLO 292

(SANZIONI AMMINISTRATIVE) DEL TUFL APPROVATO CON R.D. 14 SETT. 1931, N° 1176

Violazioni non espressamente già sanzionate dalla specifica normativa

Errori od omissioni contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa;

Sanzioni

£ 100.000.

Art. 3)

* Nei casi di infrazioni relative alla mancata esecuzione, totale o parziale, di versamenti

diretti, in acconto o a saldo, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, si applica

una sanzione amministrativa nella misura del 30% della somma dovuta;

* Nei casi di incertezza sugli elementi identificativi del soggetto pagante e sull'imputazione

della somma sui documenti utilizzati per il versamento, di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs.

471/97, si applica la sanzione minima di £ 200.000;

* Nei casi di recidività dell'autore dell'infrazione, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs.

472/97, la sanzione viene aumentata del 50%.

Art. 4)

Nei casi di concorso di violazioni o di violazioni continuate, di cui all'art. 12 del D.Lgs.

472/97, l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare verranno effettuate

nel modo che segue:

* Se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima sono più di due, si applica

la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se

le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata

del 50%;

* Se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione

base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un terzo;

* Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono più di due.

Art. 5)

Di stabilire che, allorchè l'ammontare della sanzione risulti superiore al triplo del tributo dovuto, secondo il disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, ricorre e si verifica "sproporzione" fra entità del tributo, e la sanzione medesima. In tal caso la sanzione viene ridotta al triplo del tributo.

Art. 6)

Di determinare, in applicazione di quanto espresso in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

PUBBLICITA' ABUSIVA

Pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:

Fino a 10 mq. £ 1.000.000 Oltre 10 mq. £ 1.500.000.

Pubblicità luminosa od illuminata

Fino a 10 mq. £ 1.500.000 Oltre 10 mq. £ 2.000.000.

Proiezione o pannelli luminosi

Fino a 10 mq. £ 1.500.000 Oltre 10 mq. £ 2.000.000.

Striscioni pubblicitari e simili

Fino a 5 mq. £ 1.000.000 Oltre 5 mq. £ 1.500.000.

Pubblicità ambulante

Per ogni giorno o frazione di giorno £ 100.000.

Pubblicità sonora da posti fissi £ 100.000.

Pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda

Per ogni veicolo di portata inferiore ai q.li 30 (per anno o frazione) £ 1.000.000.

Per ogni veicolo di portata superiore ai q.li 30 (per anno o frazione) £ 1.500.000.

Per pubblicità con aeromobili £ 2.000.000.

AFFISSIONI NON AUTORIZZATE

Su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà di cui alla precedente lettera A):

Per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli £ 1.600.000

Per un numero superiore a 50 fogli £ 2.000.000.

Art. 7

Di stabilire che nei casi di definizione delle controversie mediante pagamento del tributo entro il termine previsto per l'impugnativa, le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un quarto, ad eccezione dei casi di violazione di carattere formale relativamente all'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 473/97 ed ai casi di omesso o tardato pagamento dei tributi;

Art. 8

Di applicare sulle somme dovute per ciascun tributo gli interessi moratori nella misura prevista dalle norme che disciplinano gli stessi;

Art. 9

Di demandare l'applicazione di quanto stabilito dal presente atto al funzionario responsabile della gestione dei tributi.